

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 64 del 18 GEN. 2024

OGGETTO: Autorizzazione alla convenzione per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell'Università degli Studi di Catania, presso l'ARNAS Garibaldi di Catania

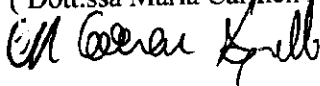
Proposta n. 04 del 16/01/2024

SETTORE PROPONENTE

Istruttore e Responsabile del Procedimento

Ex art. 4-6 L.n. 241/90

(Dott.ssa Maria Carmen Agnello)



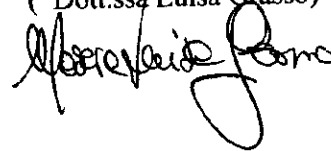
Direttore U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)



Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Luisa Grasso)



Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

Il Commissario Straordinario, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con D.A. n. 53 del 29.12.2022 (rettificato con D.A. n. 1/2023 e prorogato con

D.A. n. 28/2023 e con D.A. n. 32/2023 con l'assistenza del Segretario, dott.

~~Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi~~ ha adottato la seguente deliberazione

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generale

Visti

- Il D.P.R. n. 162 del 10.03.1982 secondo cui le Scuole di Specializzazione possono acquisire, mediante convenzione, ai fini di un efficace svolgimento dei corsi, strutture ed attrezzature di Enti non universitari;
- Il D.M. n. 1466 del 14.09.2023 di accreditamento delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria dell'Università di Catania.

Premesso che

- Con nota prot. n. 6781 del 21.12.2023 l'Università degli Studi di Catania ha trasmesso il testo di convenzione per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell'Università degli Studi di Catania presso l'UOSD di Dermatologia dell'ARNAS Garibaldi di Catania, con le modifiche afferenti all'art. 6 relative alla sorveglianza sanitaria ed alle radiazioni ionizzanti.

Considerata la seguente attività istruttoria svolta dall'U.O.C. Affari Generali :

- Che in riscontro alla nota prot. n. 6781 del 21.12.2023, il 26.10.2023 il Responsabile dell'UOC di Dermatologia e Venereologia ha espresso parere favorevole all'attivazione della suddetta formazione;
- Che in riscontro alla nota prot. n. 102/AA.GG. del 09.01.2024, il Direttore Sanitario Aziendale ha espresso parere favorevole al suddetto rapporto convenzionale.

Rilevato che

- Con la sottoscrizione del sopra indicato testo convenzionale l'Arnas Garibaldi di Catania dichiara di essere accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e di disporre di strutture ed attrezzature idonee allo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell'Università degli Studi di Catania;
- La nuova convenzione avrà validità fino al 31 ottobre 2027 con la "possibilità di revoca anticipata, per il venire meno delle condizioni poste alla base", giusto art. 11.

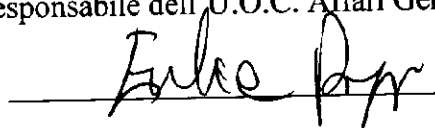
Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **Autorizzare** la convenzione afferente alla Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia tra l'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania e l'Università degli Studi di Catania;
- **Procedere alla sottoscrizione** della convenzione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- **Trasmettere** copia della presente e della relativa convenzione all'Università degli Studi di Catania, al responsabile dell'UOC interessato e ed al Direttore Sanitario Aziendale;
- **Munire** la presente della clausola di immediata esecuzione, onde consentire l'avvio tempestivo delle attività formative teorico pratiche degli specializzandi.

Il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso Atto dell'attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale.

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore dell'U.O.C. Affari generali e pertanto,

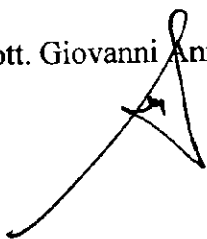
1. **Autorizzare** la convenzione afferente alla Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia tra l'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania e l'Università degli Studi di Catania.
 2. **Procedere alla sottoscrizione** della convenzione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
 3. **Trasmettere** copia della presente e della relativa convenzione all'Università degli Studi di Catania, al responsabile dell'UOC interessato e ed al Direttore Sanitario Aziendale.
- **Munire** la presente della clausola di immediata esecuzione, onde consentire l'avvio tempestivo delle attività formative teorico pratiche degli specializzandi.
4. .

Allegato parte integrante:

Convenzione della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia tra l'ARNAS Garibaldi di Catania e l'Università degli Studi di Catania

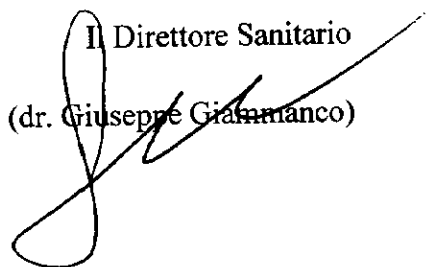
Il Direttore Amministrativo

(dott. Giovanni Annino)



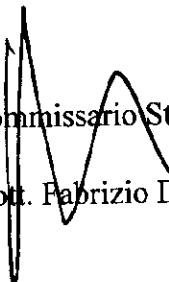
Il Direttore Sanitario

(dr. Giuseppe Giammarco)



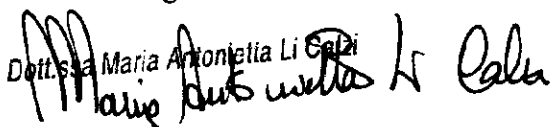
Il Commissario Straordinario

(Dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi



Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo dell'Azienda, dal giorno _____
al giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal
_____ al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile



**UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA**

**DIREZIONE GENERALE
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SSR E LA
FORMAZIONE SPECIALISTICA**

**CONVENZIONE TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA**

(PEC: protocollo@pec.unict.it)

Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia

E

**L'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI - CATANIA**

- Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162 riguardante il "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341, di "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23/10/1992 n. 421" e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 concernente l'Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;
- Visto il D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della L. 30 novembre 1998 n. 419";
- Visto il D.M. 1 agosto 2005, e ss.mm.ii., recante "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", con il quale si individuano le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;



- Visto il D.M. 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione", e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria;
- Visto il D.I. del 16 settembre 2016 n. 716 concernente il "Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici";
- Visto il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- Visto il D.p.c.m. 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo sviluppo delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 517/1999";
- Visto il D.A. 11 ottobre 2011 (G.U.R.S. n. 45 del 28 ottobre 2011), di approvazione del Protocollo d'intesa riguardante la disciplina e l'attività dei medici in formazione specialistica all'interno della rete formativa regionale delle scuole di specializzazione di area sanitaria e il funzionamento dell'Osservatorio regionale della formazione medica specialistica;
- Visto il D.A. 29 gennaio 2015 (G.U.R.S. n. 9 del 27/02/2015) di approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione siciliana e l'Università degli Studi di Catania;
- Visto il D.A. n. 206 del 10 marzo 2020 (G.U.R.S. n. 19 del 3 aprile 2020 parte I) di approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione siciliana e l'Università degli Studi di Catania;



- Visto il D.M. n. 1466 del 14.09.2023 di accreditamento delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria dell'Università di Catania;
- Visto il vigente Regolamento didattico d'Ateneo;
- Visto il Protocollo d'Intesa stipulato in data 05.05.2023 tra gli Atenei di Catania, Messina e Palermo per la rete formativa delle Scuole di Specializzazione di Area medica con accesso riservato ai medici;
- Vista la nota del Prof. Giuseppe Micali, Direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, del 31.10.2023, prot. n. 213850 del 02.11.2023, che propone il rinnovo della convenzione con l'**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione GARIBALDI di Catania – P.O. Centro** per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta Scuola;
- Visto il verbale della seduta del 08.11.2023, prot. n. 219935 del 13.11.2023 in cui il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche approva il rinnovo della suddetta convenzione;
- Visto il verbale della seduta del Coordinamento della Scuola di Medicina del 06.12.2023, prot. n. 236459 del 14.12.2023 cui si è espresso in merito parere favorevole;

Premesso che

- il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162, all'art.12 prevede specificatamente che le Scuole di Specializzazione possono acquisire, mediante convenzione, ai fini di un efficace svolgimento dei corsi, strutture e attrezzature di Enti non universitari;
- l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione GARIBALDI di Catania – P.O. Centro (di seguito denominato Ente), con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilità - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - di essere accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

**DIREZIONE GENERALE
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SSR E LA
FORMAZIONE SPECIALISTICA**

e di disporre, quindi, di strutture ed attrezzature idonee, con riferimento agli standard ed ai requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999, dall'art. 3 comma 3 del D.M. 1 agosto 2005, dall'art. 1.4 del D.M. 29 marzo 2006 e dall'all. 1 art. 1.2 del D.I. n. 402/2017, allo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della **Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia**

ciò premesso

L'anno corrente, nel giorno indicato in calce, il Prof. Francesco Priolo, nella qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania e il Dott. Fabrizio de Nicola, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione GARIBALDI di Catania, hanno sottoscritto la presente convenzione per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della **Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia** dell'Università degli Studi di Catania presso l'**U.O.S.D. di Dermatologia** del suddetto Ente.

Art.1

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione GARIBALDI di Catania - P.O. Centro mette a disposizione, per le finalità didattiche della **Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia** dell'Università degli Studi di Catania, le attrezzature ed il personale della **U.O.S.D. di Dermatologia**, al fine dell'acquisizione da parte degli allievi della Scuola di una qualificata formazione specialistica.

Art.2

La predetta struttura, nell'ambito delle normali attività di servizio, dovrà assicurare l'insegnamento tecnico pratico previsto dalla normativa vigente.



Art.3

Le attività di formazione specialistica degli allievi si svolgeranno sotto la guida e supervisione del Dirigente responsabile della struttura sanitaria. Il medesimo si obbliga a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l'apposito libretto diario ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 368 del 1999, dell'art. 5 comma 5 del D.I. n. 68 del 2015 e dell'art. 5 comma 5 del D.I. n. 716 del 2016 rilasciato agli specializzandi della Scuola. Alla fine di ciascun periodo formativo, il Responsabile del Settore ed il Direttore Sanitario sottoscriveranno la relazione finale dell'allievo, certificando l'effettivo svolgimento delle attività in essa descritte. Gli stessi potranno trasmettere alla Scuola una propria relazione sull'attività svolta dagli allievi, esprimendo una valutazione sullo svolgimento dell'attività di formazione.

Art.4

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività pratiche ed il calendario delle stesse sono stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Ente per il necessario coordinamento con le attività specifiche della medesima struttura.

Art.5

Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/1999 nonché dell'art. 3 comma 4 del D.I. n. 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.I. n. 716/2016 e dell'allegato 1 art. 1.6 del D.I. n. 402/2017, la struttura presso la quale il tirocinante in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere) svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

**DIREZIONE GENERALE
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SSR E LA
FORMAZIONE SPECIALISTICA**

l'infortunio in itinere), l'Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6

Le parti concordano che gli oneri previsti del D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro, e in particolare dall'art. 41 co. 4, sono a carico dell'Università/Scuola di Specializzazione, in quanto Ente richiedente la convenzione. Il tirocinante in formazione è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante. Entrambe le parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. È onere dell'Azienda fornire formazione ed informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. L'Università/Scuola di Specializzazione provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, anche relativamente all'esposizione a radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs. n. 101/2020, ove prevista, la cui certificazione è acquisita agli atti.

Art.7

Trattamento dei dati personali - In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni,



tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'Ente ospitante a trattare i dati personali degli specializzandi, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. L'Ente ospitante, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni, le parti si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

*DIREZIONE GENERALE
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SSR E LA
FORMAZIONE SPECIALISTICA*

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine gli specializzandi in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.

Art. 8

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

Art. 9

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'Ente ospitante e l'Università degli Studi di Catania in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

Art. 10

L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 dal Ns. Ateneo.

Art. 11

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

**DIREZIONE GENERALE
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SSR E LA
FORMAZIONE SPECIALISTICA**

pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art.12

La presente convenzione è valida dal 1 novembre 2023 al 31 ottobre 2027 con la possibilità di revoca anticipata, da notificare alla parte a mezzo PEC, per il venire meno delle condizioni poste a base della stessa.

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Fabrizio De Nicola
Il Direttore Generale

Dott. Fabrizio De Nicola

Il Magnifico Rettore

Prof. Francesco Priolo